Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 29 dicembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Keiichi Tatsuke, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Giappone.

(13095)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 *dicembre* 1967, *n.* **1231.**

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2 ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 2 dicembre 1967, n. **1232**.

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle provincie di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera *g*), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*) del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516, per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1° settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia già provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere *b*) e *c*), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1967 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sarà così ripartita:

lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

Art. 5.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1967 ed a quello di lire 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1233.

Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati:

1) la percentuale di aumento o di diminuzione che dovrà essere apportata ai contingenti di personale di ciascuna azienda in relazione alle variazioni di traffico, tenuto conto dei mezzi strumentali in atto per l'esercizio nei singoli settori dei servizi gestiti (meccanizzazione e automazione);

2) il costo medio ponderato per ogni nuova unità che sarebbe occorsa per la copertura del fabbisogno di personale risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al precedente punto.

Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere rinnovato ogni triennio.

Art. 4.

Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 1 e 2 nonchè l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

Art. 6.

Ai fini della determinazione del compenso previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si considera adeguato alle esigenze del servizio dell'anno 1967 il contingente di personale rispettivamente indicato negli stessi articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1234**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro — tenuto conto dell'anzianità maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate — può essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.

La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non dà luogo alla corresponsione di assegni arretrati.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza, viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, però, il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

In difetto di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza.

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

E' data facoltà al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.

La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.

Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

Della facoltà di cui al comma precedente potrà avvalersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1235**.
Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per « autoradio » s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.

Art. 2.

L'« autoradio » è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.

Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 3.

Quando l'« autoradio » viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata.

Art. 4.

In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con « autoradio », l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.

Art. 5.

In caso di rimozione dell'« autoradio » dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 6.

Per il pagamento degli abbonamenti all'« autoradio » si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Il Ministro per le finanze ha, altresì, facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento all'erario sia per i canoni di abbonamento alle radiaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio.

Art. 7.

Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, numero 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze.

Art. 8.

Chiunque omette di contrarre l'abbonamento allo « autoradio » ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecuniaria da lire 6000 a lire 18.000 per la evasione del canone e da lire 5000 a lire 15.000 per la evasione della tassa di concessione governativa.

Art. 9.

Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 10.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 11.

I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per « autoradio », già corrisposti secondo le precedenti modalità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — SPAGNOLLI — SCALFARO — NATALI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. 1236.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacòlo;

Decreta:

Dalle ore zero del 26 maggio alle ore una del 22 settembre 1968 l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — ANDREOTTI — GUI — BOSCO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 97. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1237.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la eredità disposta dalla defunta signora Costanza Dall'Osso vedova Parini con testamento olografo depositato e pubblicato con atto a rogito dott. Saccani Pier Maria, notaio residente in Bardi, in data 7 marzo 1962, rep. n. 3553/2189.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1238.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia del SS. Redentore con quella di San Vito e Compagni, nel comune di Paularo (Udine).

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia del SS. Redentore, in contrada Ravinis del comune di Paularo (Udine), con quella di San Vito e Compagni, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco di Assisi, nel comune di Contursi (Salerno).

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Campagna in data 30 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 20 febbraio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco di Assisi, in contrada Bagni del comune di Contursi (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1240.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Biagio M. con quella di S. Maria Annunziata, nel comune di Socchieve (Udine).

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Biagio M., in frazione Mediis del comune di Socchieve (Udine), con quella di S. Maria Annunziata, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1967.

Devoluzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1967, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 4 dello statuto speciale della regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1967;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1967, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati dalla sezione di tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;
decimi 8,7 dell'imposta generale sull'entrata;

decimi 8,7 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 9 dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla regione della quota di decimi 8,7 dell'Ige di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito di imposta corrisposta al primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto primo ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 % del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, numero 703 e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'intendenza di finanza di Roma comunicherà all'intendenza di Aosta l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1967
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 159

(13495)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale in data 11 agosto 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 settembre 1966, 4 ottobre 1966, 5 ottobre 1966, 19 novembre 1966 e 22 settembre 1967, nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 7 novembre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA CASSA

Costituzione e sede

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Alessandria, fondata da benemeriti cittadini, è costituita in ente autonomo con regio brevetto 21 agosto 1838.

La cassa ha sede legale in Alessandria e fa parte della Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di appositi istituti o sezioni.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Organi della cassa

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del consiglio

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti come segue:

due dal prefetto di Alessandria;

uno dall'amministrazione provinciale di Alessandria;

tre dall'amministrazione comunale di Alessandria;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia, ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Incompatibilità

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari nonchè, fino al secondo grado incluso, degli altri dipendenti della cassa di ogni grado.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e, ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Periodo di carica

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sette componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero quattro alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Medaglie di presenza

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Attribuzioni del consiglio

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le. deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti e sulla permuta di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 1.200.000 o durata superiore ad anni 6;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 3.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire 3.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti ai quali la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Riunioni del consiglio

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Decadenza dei consiglieri

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto per qualsiasi motivo non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III

COMITATO

Composizione e nomina del comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Attribuzioni del comitato

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Riunioni del comitato

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

PRESIDENTE

Facoltà del presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi agrari, alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli artt. 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Alessandria e due dalla Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o riconfermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Facoltà del direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserise a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale destinato o trasferito alle filiali ed alle gestioni dipendenti o viceversa;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica; in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di servizio quale dirigente, e in caso di ulteriore parità, dal più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Funzioni, diritti e doveri del personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Divieti al personale

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato, con l'approvazione del presidente, dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

OPERAZIONI PASSIVE

Depositi fruttiferi e loro caratteristiche

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Libretti al portatore

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Libretti nominativi

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Libretti nominativi pagabili al portatore

Art 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione, non aventi scopo di lucro.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Buoni fruttiferi

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Disciplina dei versamenti e dei rimborsi

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Distruzione, sottrazione e smarrimento dei libretti o buoni fruttiferi

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Depositi vincolati

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Variazioni dei tassi e norme particolari

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Controllo dei libretti

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Depositi in conto corrente

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Risconto, anticipazioni e riporti passivi

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

OPERAZIONI ATTIVE

Forme d'impiego

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o su titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali ed a enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisito di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed apertura di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compiere anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però previa autorizzazione dello organo di vigilanza la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Garanzie delle operazioni creditizie

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Obbligazione chirografaria di un solo nominativo Limite di fido

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio - salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltrechè di notoria solvibilità.

Anticipazioni e riporti

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i 2/3 del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Cambiali e note di pegno Durata

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Crediti ipotecari Garanzie

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempreché l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Operazioni ipotecarie Durata

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in c/c avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad 1/5 dell'ammontare originario

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione

I prestiti contro ipoteca di 1° grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione

Operazioni varie Durata

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salvo revoca, con possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Operazioni speciali Durata

Art 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Limiti di investimento per operazioni a lunga durata

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente l'8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con specialie regolamento avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia e in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e la assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 39 ed a consorzi per il solo collocamento attraverso il servizio di propri sportelli di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Servizi tributari e di tesoreria

Art. 50.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Domicilio

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune di Alessandria.

TITOLO XII

BILANCIO

Rendiconto e riparto utili

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Durata, scioglimento, liquidazione

Art. 53.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(13229)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale della pelletteria Mipel » che avrà luogo a Milano dal 20 al 24 gennaio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(13240)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Vista la legge 4 febbraio 1956, n. 33;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, numero 941.

Vista la legge 21 novembre 1966, n. 1045;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036;

Visto l'art. 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452;

Ritenuta l'opportunità di stabilire nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortofrutticoli e della pesca Uova e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i carattere fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento;

h) l'acquisto, da parte di chiunque, di selvaggina da caccia, anche se destinata al ripopolamento compresi i piccioni.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne il deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (olive, verdi o nere, allo stato commestibile, capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, anche se contenuti in recipienti o comunque racchiusi in confezioni, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

cacciagione viva o morta.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*): nella misura del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma lettera *e*): nella misura del 2,30 %, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca, e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta all'imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % e del 4 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato l'imposta è dovuta, per ciascun anno, in base alla quota fissa di L. 18 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si sono verificate le dette entrate.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 7 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di L. 13.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e succedanei del caffè Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e succedanei del caffè:

voce doganale 09.01-A: caffè: 14,40 %;

voce doganale 21.01: succedanei del caffè: 6,40 %;

voce doganale 21.02-A-I-b: estratti o essenze di caffè solidi: 14,40 %;

B) tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 14,40 %;

voce doganale 09.03: matè: 14,40 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei succedanei del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato allo acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei succedanei dèl caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di succedanei di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di succedanei di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Per le vendite effettuate dal produttore tramite i propri locali di vendita al pubblico, il tributo sull'entrata una volta tanto si corrisponde al momento del passaggio dai locali di fabbrica a quelli di vendita al pubblico, in base al prezzo all'ingrosso delle merci.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo, l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 %.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;

zolfo greggio molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerale di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli di petrolio, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

a) voce doganale ex 27.09-C: da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80 %;

b) voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E: altri, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9,30 %;

2) *oli di petrolio o di minerali bituminosi* (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità in olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A) oli leggeri (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30 %;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20 %;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20 %;

B) oli medi (e loro preparazioni):

a) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350: 7,20 %;

b) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 9,30 %;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 9,30 %;

C) oli pesanti (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-C-I-c: oli da gas: 9,30 %;

b) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili speciali (si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 °C più del 60 per cento): 9,30 %;

c) voce doganale ex 27.10-C-II-c-1: oli combustibili da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, ovvero con alternatori azionati da turbine a gas, in stabilimenti industriali: 4,80 %;

d) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, ovvero con alternatori azionati da turbine a gas, in stabilimenti industriali: 9,30 %;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40 %;

3) vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40 per cento;

4) paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4,80 %;

5) additivi contenenti oli di petrolio:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti oli di petrolio: 8,40 %;

6) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, numero 464: 4,80 %.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono *destinati a consumi interni delle raffinerie*, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti o che fabbricano la gomma sintetica, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20 %. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota d'imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma, n. 2) ottenute negli opifici di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o della estrazione dai depositi doganali sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per il petrolio lampante ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*, n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 134 (centotrentaquattro) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di

vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di lire 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di lire 195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia, diminuiti dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'èntrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo;

f) per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico: sul prezzo medio di L. 35 (trentacinque) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio, della vaselina greggia, della paraffina solida e del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*, n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere *c*) e *d*) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e della imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi di imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua l'estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale n. 7/2700 per le estrazioni che si effettuano da fabbriche o depositi nazionali aventi sede in comuni della Regioni siciliana e sul conto corrente postale n. 1/53631 per le estrazioni dei detti prodotti che si effettuano presso le fabbriche od i depositi nazionali aventi sede negli altri comuni dello Stato. Detti conti correnti postali sono intestati al Primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata, con sede in Roma;

c) per le preparazioni da ottenere negli opifici di cui all'art. 11 ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852: a cura di chi esegue le preparazioni, al momento dell'inizio delle relative operazioni, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sui conti correnti postali di cui alla precedente lettera *b*), osservate le norme ivi previste.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione sono tenuti, del pari, ad assicurarsi che l'imposta entrata dovuta una volta tanto per le preparazioni di cui al primo comma, lettera *c*), sia stata assolta nella misura ed in base al prezzo di cui ai precedenti articoli prendendo nota sulle proprie scritture dell'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dall'imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o, comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle dogane, dagli stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi e dai depositi doganali ad altri stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) oli minerali greggi, naturali, destinati alla lavorazione;

2) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, destinati alla fabbricazione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

3) prodotti petroliferi destinati alle lavorazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della lettera *H*) della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) combustibili fossili d'importazione: 4,80 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke;

b) combustibili fossili nazionali: 4,80 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile l'imposta integrativa dell'1,20 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamene ed esclusivamente impiegati nelle dette industrie.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3,60 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1,20 % nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,20 % e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,20 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi, a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, la imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, la imposta si corrisponde in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un'apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione » il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione, previa emissione di fattura o di altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemènte vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate, nella parte del carico, le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante e, nella parte dello scarico, le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta l'importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati, nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX

Aringhe, baccalà e stoccafisso

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto sottoindicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-a-2-aa; 03.02-B-I-b: aringhe salate o in salamoia, secche o affumicate: 6,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: baccalà secco o salinato: 7,30 per cento;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: stoccafisso: 7,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-II-a-2: filetti di baccalà: 7,30 %.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale ex 16.04-E-II-a-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base all'aliquota del 2,30 %; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30 % è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, in salamoia, secche o affumicate), di baccalà (salinato o secco) compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5 % assolta a titolo integrativo di quella del 2,30 % a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X

Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto, nella misura del 5,30 %.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 % e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente camera di commercio;

2) per l'importazione di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale deve essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione di importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30 % e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 16,80 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;
voci doganali 09.08-A-I-a; 09.08-A-II-a; 09.08-B-I: noci moscate;
voci doganali 09.08-A-I-b; 09.08-A-II-b-1; 09.08-B-II: macis;

voci doganali 09.08-A-I-c; 09.08-A-II-b-2; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;
voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattasi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio tra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non comprende le miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio di gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco o secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco o secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco o secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 6,40 per cento, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco o secco per panificazione.

TITOLO XIV

Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) gas destinato agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697: 4,80 %;

2) gas destinati come carburanti nell'autotrazione: 9 %;

3) gas destinati ad usi diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1) e 2): 16,80 %.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente comma si liquidano:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma

di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta sull'entrata sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, dovuta per i gas destinati agli usi indicati al primo comma, n. 1), del presente articolo concorre a formare, agli effetti della liquidazione dell'imposta entrata una volta tanto, il valore imponibile, per i gas importati e per quelli esteri estratti dai depositi doganali, e l'entrata imponibile, per i gas di produzione nazionale o nazionalizzati, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, al netto della restituzione della detta imposta di fabbricazione accordata dal richiamato art. 9 e sue modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al primo comma n. 1) ed al terzo comma del presente articolo l'importatore dei gas di cui sopra deve indicare alla dogana nella dichiarazione d'importazione la specifica destinazione dei prodotti.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Ove i gas destinati agli usi del citato art. 9 e sue modificazioni non vengano utilizzati negli impieghi previsti dal detto articolo, si rende dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'importatore o dell'acquirente di tali prodotti, la differenza d'imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

Le aliquote stabilite dall'articolo precedente assorbono anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 15,60 % e, per il commercio del ghiaccio, in ragione del 5,20 %. L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti in ciascun anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati dai detti produttori o fabbricanti, ovvero da parte di concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

L'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, è delegato a determinare, dopo aver sentito la locale camera industria, commercio, agricoltura ed artigianato, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio, i detti prezzi medi, da comunicarsi entro la stessa data agli Uffici del registro della provincia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente intendenza di finanza, entro il mese di gennaio di ogni anno la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente:

a) per ciascuna specie di prodotti;

b) per unità di confezione di prodotto preparata per la vendita specificandone capacità e peso;

c) per vendite fatte direttamente ai consumatori, considerati tali quelli contemplati dall'art. 86 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, dello stesso comune dalle vendite effettuate ad altri.

Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 15,60 % e, per il ghiaccio importato, in ragione del 5,20 %. L'imposta è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 %.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle

acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9,60 % ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di tagli di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinone risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sulla entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denunzia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) *cognome, nome e domicilio dei contraenti;*

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo o globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/A o mod. 72/M; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'Ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere.

entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di tagli di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i comuni, le province e gli enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati alla registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tale fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai comuni e dalle province, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai comuni e dalle province e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione della imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito di imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici » i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 6 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7,20 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8,40 %.

L'imposta assota a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo, e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli)

o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti dai trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti la imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,60 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2,40 %, 3,60 %, 4,80 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 4 %.

TITOLO XVII
Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse e per le confezioni in pellicceria di estera provenienza è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini e pellicciere lavorate o confezionate: voci doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 36 %;

b) pelli da pellicceria comuni e pellicceria lavorate o confezionate: voci doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723: ex 43.01 (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria): ex 43.02-A-II; ex 43.03-A; ex 43.03-C: 10 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale; all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera, per le pellicerie lavorate o confezionate e per le confezioni in pellicceria: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta in base alle norme di cui al precedente comma è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia e, per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti.

L'imposta comprende, altresì, i passaggi nello Stato di confezioni in pellicceria sia di produzione nazionale che di estera provenienza.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 14,40 % per quelle fini e nella misura del 4 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver eccertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, di lepre e similari di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura, dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 4 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie devono comprovare l'attività esercitata mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione alla quale deve essere allegato un certificato della competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la secretatura delle pelli di cui al precedene comma.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie che effettuino eccezionalmente le vendite delle pelli di coniglio e di lepre e similari o di parti di esse, secretate o meno, importate con pagamento dell'imposta nella misura del 4 %, sono tenuti, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 6 % sul prezzo praticato all'acquirente.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 4 % nei modi e termini normali, fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 4 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26

gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente, sul prezzo medio di mercato delle pelli gregge consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6), del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse, per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della camera di commercio della provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Pollame e conigli

Art. 66.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del pollame e dei conigli, delle relative carni fresche o comunque conservate e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, al momento e per il fatto del loro assoggettamento dell'imposta di consumo.

Art. 67.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo è determinata nella seguente misura:

A) Carni fresche, congelate o surgelate, comprese le frattaglie:

1) pollame: 3,30 %;

2) conigli: 3,30 %;

B) Carni comunque preparate o conservate e carni in scatola:

1) pollame: 4 %;

2) conigli: 4 %.

La base imponibile per la liquidazione di detta imposta è costituita dai prezzi medi all'ingrosso di mercato dei suddetti prodotti fissati con decreto ministeriale 15 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 24 luglio 1967, la cui efficacia è stata prorogata con decreto ministeriale 17 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 novembre 1967.

Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per il pollame e del 40 per cento per i conigli.

Art. 68.

Per il pollame ed i conigli destinati all'immediata macellazione e per le relative carni, sia di produzione nazionale che di estera provenienza, esenti da imposta di consumo, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli specificati nel precedente art. 67, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3,30 per cento per il pollame e del 3,30 per cento per i conigli dall'acquirente e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore od, in mancanza, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Art. 69.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli 66 e 67 assorbe il tributo che sarebbe dovuto per il commercio del pollame e dei conigli vivi, nonchè dei prodotti elencati nel precedente art. 67.

L'aliquota d'imposta dovuta una volta tanto a norma degli articoli indicati nel precedente comma non assorbe il tributo afferente il commercio:

1) dei prodotti non specificatamente indicati all'articolo 67;

2) dei sottoprodotti della macellazione del pollame e dei conigli quali le ossa, i peli ed altri;

3) delle parti dell'animale rese incommestibili mediante procedimento di conservazione o manipolazione ovvero dichiarate incommestibili dall'autorità sanitaria;

4) delle penne e delle piume del pollame e delle pelli di coniglio a qualunque uso destinate.

Art. 70.

L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 66 e 67 si riscuote in base e con l'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare l'imposta riscossa, al netto dell'agio del 2 per cento, stabilito dall'art. 4 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. I detti incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo possono effettuare mensilmente, entro cinque giorni dalla fine del mese precedente, il versamento dell'imposta riscossa, qualora l'ammontare del tributo percetto non superi, durante il mese, l'importo di lire 100.000 (centomila); ove durante il corso del mese venga superato l'importo anzidetto i menzionati incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo dovranno effettuare il versamento dell'imposta il giorno successivo, non festivo, a quello in cui è stato raggiunto detto limite.

Gli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo sono obbligati a trasmettere all'Ufficio del registro competente per territorio, entro il cinque di ogni mese, un prospetto riepilogativo delle bollette emesse, delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

Il versamento di cui al secondo comma del presente articolo deve essere eseguito distintamente da quello relativo alla imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, nonchè del tributo dovuto una volta tanto per il bestiame bovino, ovino, suino, equino, sulle relative carni e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Per il commercio delle pelli di coniglio destinate ad uso di pellicceria, nonchè per quello delle pelli di coniglio e similari, crude, fresche o secche di produzione nazionale destinate ai cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, la imposta generale sull'entrata è dovuta in base alle norme e con le modalità di cui al precedente titolo XVII.

Art. 71.

Per il pollame ed i conigli vivi e per i prodotti indicati nell'art. 67, di estera provenienza, l'imposta sull'entrata, anzichè al momento in cui si verifica l'importazione è dovuta successivamente in base alle modalità stabilite dai precedenti articoli 66, 67 e 68.

Per le pelli di coniglio di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura, dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle norme ed alle modalità di cui al precedente titolo XVII.

Art. 72.

Per le violazioni delle disposizioni concernenti la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto in dipendenza delle norme stabilite dagli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

TITOLO XIX

Disposizioni comuni

Art. 73.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 74.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 75.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1968.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(13142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 147.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13304)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 399.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13305)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26.719.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13306)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.470.682, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13308)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.486.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13309)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.829.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13310)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.748.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13311)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.534.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13312)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.856.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13313)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.436.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13314)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.417.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13315)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.013.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13316)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.050.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13317)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.592.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13318)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.944.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13319)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Valva (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.767.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13320)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.235.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13321)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.877.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13322)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.037.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13323)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.233.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13325)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.775.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13326)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.148.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13327)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.891.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 28 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,42	623,75	624,05	623,85	623,95	—	623,75	623,85	624,36	624,37
$ Can.	577,86	576,90	577,50	577 —	577 —	—	576,60	577 —	577,30	578,50
Fr. Sv.	144,52	144,25	144,25	144,29	144,30	—	144,19	144,29	144,45	144,43
Kr. D.	83,82	83,70	83,82	83,81	83,50	—	83,73	83,81	83,80	83,75
Kr. N.	87,48	87,35	87,48	87,45	87,30	—	87,40	87,45	87,45	87,40
Kr. Sv.	121 —	120,90	121,05	120,99	120,80	—	120,85	120,99	120,95	120,95
Fol.	173,71	173,46	173,50	173,45	173,30	—	173,50	173,45	173,68	173,70
Fr. B.	12,57	12,565	12,57	12,5750	12,57	—	12,57	12,5750	12,57	12,575
Franco francese	127,32	127,01	127,20	127,03	127,20	—	127,09	127,03	127,27	127,20
Lst.	1502,20	1500,15	1501,60	1500,95	1500 —	—	1499,75	1500,95	1502,25	1501 —
Dm. occ.	156,48	156,13	156,24	156,23	156,20	—	156,25	156,23	156,48	156,60
Scell. Austr.	24,19	24,17	24,1650	26,16	24,15	—	24,1675	24,16	24,19	24,19
Escudo Port.	21,92	21,90	22 —	22 —	21,30	—	21,87	22 —	22 —	21.93
Peseta Sp.	8,97	8,95	9 —	8,975	8,95	—	8,97	8,975	8,97	8,97

Media dei titoli del 28 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,125
Redimibile 3,50 % 1934	101,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98.35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98.125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99.975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99.975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1967

1 Dollaro USA	623,80
1 Dollaro canadese	576,80
1 Franco svizzero	144,24
1 Corona danese	83,77
1 Corona norvegese	87.425
1 Corona svedese	120,94
1 Fiorino olandese	173,475
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127.06
1 Lira sterlina	1500,35
1 Marco germanico	156,24
1 Scellino austriaco	24.164
1 Escudo Port.	21,935
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1967, registro n. 15 Interno, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Strano dott. Paolo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la D.G.S.A.;

Oriani dott. ing. Giuseppe, ispettore generale R.T.A.;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore di ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 48

(13363)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966, registro n. 59, foglio n. 73, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale 18 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1967, registro n. 2, foglio n. 44, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1967, registro n. 37, foglio n. 372, con il quale la commissione giudicatrice è stata integrata di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in due sottocommissioni;

Considerata la necessità di sostituire nella 1ª sottocommissione il prof. Piano Vincenzo, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico commerciale « V. Pareto » di Roma, il quale, per gravi motivi di salute, è stato costretto a chiedere le dimissioni dall'incarico di commissario d'esame del predetto concorso;

Decreta:

Il prof. Pacciani Giuseppe, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma è chiamato a far parte della 1ª sottocommissione d'esame del concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova in sostituzione del prof. Piano Vincenzo dimissionario.

Roma, addì 6 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 287

(13114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 15 novembre 1967, il decreto ministeriale 20 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1967, registro n. 37 Finanze, foglio n. 1, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1965.

(13394)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.